



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 3 febbraio 1999
Rif. P/CR.c/395

CIRCOLARE N° 114

OGGETTO: Competenza per l'iscrizione all'Ordine Regionale - Requisito della residenza

A seguito di specifico quesito posto da un iscritto, è stato espresso il seguente parere.

Il Consiglio Nazionale ritiene che la legge 12.11.1990 n° 339, con la quale è stato disposto il decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi, istituendo presso ogni Regione il relativo Ordine con sede nel comune capoluogo, ha inteso stabilire che, pur rimanendo vigente la facoltà per ciascun geologo di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, ciascun professionista debba iscriversi presso l'Ordine Regionale di appartenenza.

Il criterio con il quale ciascun Ordine Regionale deve valutare la propria competenza territoriale, a seguito di richiesta di iscrizione di un geologo avente i requisiti di cui all'art. 5 legge 3.2.1963, n. 112, è quello della residenza anagrafica dell'istante, secondi i principi generali che regolano le iscrizioni dei liberi professionisti nei rispettivi albi.


Per residenza si intende il luogo dove il professionista abitualmente dimora e, pertanto, ai fini della competenza, l'Ordine Regionale dovrà tener conto del comune ove il professionista stesso risulta iscritto nel registro anagrafico.

Detta interpretazione viene effettuata dallo scrivente C.N. attraverso l'integrazione dell'elemento letterale della legge 339/90 con la "ratio" da essa perseguita. Infatti, pur in assenza di una disposizione specifica in merito, si ritiene che la competenza territoriale di ciascun Ordine per l'iscrizione vada individuata con la residenza dell'iscritto, atteso che tra le funzioni demandate per legge dal Nazionale ai Regionali - vedasi art. 4 legge 339/90 - è indicata in modo specifico la "cura e tenuta dell'albo e dell'elenco speciale" il "provvede(re) alle iscrizioni e cancellazioni". Il criterio con cui il Regionale dovrà decidere sulle iscrizioni non può che essere quello della residenza del professionista, anche alla luce dell'applicazione analogica delle normative disciplinanti gli altri Or-

dini professionali.

Viceversa, non applicandosi detto criterio, un geologo residente in Calabria potrebbe iscriversi in Lombardia, eludendo la ratio della legge sul decentramento dell'Ordine Nazionale che prevede la dislocazione delle attribuzioni e l'assegnazione delle competenze ai vari Ordini Regionali, che devono, dunque, curare l'osservanza della legge professionale, vigilare sulla tutela del titolo e svolgere attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, provvedere alla liquidazione degli onorari. In quest'ottica, attesa la rilevante funzione di vigilanza ed anche di repressione degli Ordini Regionali -che emettono tra l'altro i provvedimenti disciplinari- non può essere consentito dall'ordinamento che ciascun geologo scelga, senza limitazione alcuna, l'Ordine cui iscriversi.

Distinti saluti.

 IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)
Pietro De Paola